
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliera
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliera

nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Giugno 2026 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 22.04.2026, e vertente tra DELLA COSTANZA Paolo (appellante) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (appellato), avente ad oggetto appello avverso la sentenza n°312/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.11.2025.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

Con ricorso depositato in data 22.04.2026, DELLA COSTANZA Paolo ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento in suo favore del diritto a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 in riferimento ai postumi permanenti conseguenti all'infortunio subito in data 19.01.2024 (caduta dalle scale della propria abitazione, avvenuta dopo che l'assicurato, nel corso di una riunione in videoconferenza in regime di smart-working, si era recato al piano superiore per chiudere una finestra che sbatteva), con conseguente sussistenza dell'occasione di lavoro e di un danno biologico complessivo in misura pari al 9% (come da consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado). A fondamento del

gravame, l'appellante ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, per i seguenti motivi:

1) errata applicazione dei principi di diritto che governano la materia, essendo stata dimostrata la sussistenza della occasione di lavoro ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n. 1124/1965 e dell'art.23 legge n. 81/2017;
2) erronea esclusione del rischio generico aggravato; 3) erroneità della qualificazione dell'infortunio come avvenuto "durante una pausa dal lavoro"; 4) insussistenza del rischio elettivo; 5) erroneità dell'argomentazione relativa alla "disponibilità" del luogo di lavoro; 6) erronea valutazione delle risultanze probatorie ed erronea ricostruzione del fatto; 7) erroneità della condanna alle spese di lite, stanti la assoluta novità della questione trattata e l'assenza di precedenti giurisprudenziali.

Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza, che venisse accolta la propria domanda, con condanna dell'INAIL a corrispondere le prestazioni di legge. In via subordinata, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata in punto di spese di lite, di cui ha chiesto la integrale compensazione.

L'Inail si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.

L'appello, i cui sei motivi di merito possono essere trattati congiuntamente per ragioni di evidente connessione, non è fondato.

È noto che, affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato "in occasione di lavoro" e, quindi, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n.1124/1965, compreso nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un collegamento meramente marginale o indiretto con l'attività lavorativa dell'assicurato, né un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità.

L'infortunio sul lavoro deve infatti consistere in un evento lesivo che operi ab extrinseco, ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, ovvero in uno sforzo compiuto da quest'ultimo per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell'ambiente di lavoro, sforzo che, con azione rapida ed intensa, abbia determinato alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente cronologico-topografico, ma eziologico, quanto meno mediato ed indiretto.

Con specifico riferimento allo smart-working, l'art.23 della Legge n.81 del 22 maggio 2017 estende espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore "agile" (comma 2) e prevede altresì, al comma 3, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, [...] quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Ciò premesso, rileva il Collegio che l'appellante DELLA COSTANZA Paolo, su cui incombe l'onere di provare che l'infortunio del 19.01.2024 era stato la conseguenza di un sforzo diretto a vincere dinamicamente una resistenza (ossia una forza antagonista, che abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione), non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dal momento che dalla prova testimoniale è emerso esclusivamente che il Della Costanza era in videoconferenza con alcuni colleghi di lavoro, ai quali aveva comunicato che si sarebbe allontanato un attimo per chiudere una finestra che sbatteva, senza poi riapparire in video (v. deposizioni testimoniali testi Natale Gabriella, Zanga Diego, Lettieri Danilo e Romagnoli Linda). Nulla viene dimostrato in ordine alla concreta dinamica dell'infortunio e sulla incidenza del rumore della finestra che sbatteva con il regolare svolgimento della riunione in videoconferenza, nulla avendo riferito sul punto i testimoni escussi.

Orbene, pur ammettendo come pacifica la circostanza che la caduta sia avvenuta nel mentre l'appellante percorreva le scale della sua abitazione, ritiene la Corte che non è stato dimostrato che tra la prestazione lavorativa svolta in regime di smart working da DELLA COSTANZA Paolo e l'infortunio del 19.01.2024 sussista non un mero collegamento marginale o indiretto ovvero di coincidenza cronologica o topografica, ma un vero e proprio nesso di derivazione eziologica e/o di strumentalità con le mansioni lavorative.

Va infatti tenuto presente che l'art.23 della Legge n.81 del 22 maggio 2017 tutela esclusivamente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali "dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali" e che la Circolare Inail n. 48 del 2/11/2017 precisa che il lavoratore "agile" è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale. Un tale rapporto di dipendenza eziologica e/o di strumentalità non si rinviene nella fattispecie al vaglio.

Né il sinistro al vaglio può essere apprezzato quale infortunio in itinere, indennizzabile solo "quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza", atteso che l'evento è avvenuto presso l'abitazione dell'appellante, e non nel tragitto casa-lavoro.

Secondo quanto allegato, l'infortunio è avvenuto per essersi il lavoratore recato al piano superiore della propria abitazione per chiudere una finestra che sbatteva, per cui il sinistro è pacificamente avvenuto a seguito di una condotta del lavoratore determinata da ragioni o motivazioni del tutto personali e, perciò, idonea ad interrompere del tutto il collegamento eziologico che giustifica la copertura assicurativa. Va infatti tenuto presente che lo smart working determina inevitabilmente un problematico nesso di sovrapposizione tra ambiente domestico e ambiente di lavoro in modalità agile, stante la promiscuità tra la vita lavorativa e la vita domestica. Ebbene, a parere del Collegio, nella fattispecie siamo in presenza non di un infortunio lavorativo, ma di un ordinario infortunio domestico, generato da un ordinario rischio generico di caduta dalle scale cui sono esposti indistintamente tutti i componenti del nucleo familiare che frequentano l'abitazione e che non trova alcun nesso di derivazione eziologica e/o strumentalità con l'attività lavorativa, essendo stato generato da una fonte di

pericolo connaturata all'ambiente domestico, e non alla tipologia di attività lavorativa svolta (e quindi da ritenersi privo di ogni fattore di aggravamento).

In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che DELLA COSTANZA Paolo, su cui incombe l'onere di provare che l'infortunio era stato la conseguenza di un sforzo diretto a vincere dinamicamente una resistenza (ossia una forza antagonista, che abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione), non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dal momento che la lacunosità della prova testimoniale e la totale mancanza di ulteriori riscontri in punto di fatto non possono che andare a pregiudizio della parte gravata dall'onere della prova, e quindi della parte appellante.

In un simile contesto, non ricorrono le ragioni per l'esercizio, da parte di questa Corte, del potere discrezionale di ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Ai sensi del D.L.30.09.2003 n°269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n°326, le spese di lite seguono la soccombenza, poiché la parte appellante non ha dimostrato di versare nei requisiti di reddito previsti dall'art.152 disp.att. Cod.Proc.Civ., come novellato dall'art.42 del citato D.L.269/2003. Alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 Cod.Proc.Civ., ritiene la Corte che il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisca un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 Cod.Proc.Civ. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero "sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" – v. Corte Cost. n.77/2018). Non rinvenendosi gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite pregiudicherebbe ingiustamente la parte vittoriosa. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata la integrale applicazione, da parte del primo giudice, del principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., principio di cui deve farsi applicazione anche nel presente grado di appello.

Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Giugno 2026.

IL PRESIDENTE est.

Luigi Santini

(Atto sottoscritto digitalmente)